

STUDIO SPERANZA-MARCHESANO

Dottori Commercialisti - Revisori Legali



Spett.le/ Gent.mi

Azienda, Titolare/ Signori

Torino, 29 marzo 2018

DETRAZIONE IVA – AUSPICATI CHIARIMENTI

Dalla emanazione e pubblicazione della Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 dell'Agenzia delle Entrate la “problematica ” maggiormente dibattuta è la possibilità di **detrarre l'IVA delle fatture, relative al mese precedente, ma ricevute tra il 1° e il 16 del mese della liquidazione** del mese precedente.

Dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, il *dies a quo* di decorrenza del termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del formale possesso di una fattura redatta in conformità al disposto del DPR 633/72.

Ciò ha comportato due diverse interpretazioni:

- una “letterale” tra coloro che ritengono che l'Iva di una fattura datata fine mese (es. febbraio), ma arrivata i primi giorni del mese successivo (es. marzo), non possa più essere detratta dal cessionario/committente già con la liquidazione relativa al mese di emissione (es. febbraio) con conseguente slittamento al mese successivo;
- una “flessibile” tra coloro che (si veda comunicato congiunto di ANC e Confindustria), ritengono esservi spazio per una diversa interpretazione distensiva che consenta la detrazione delle fatture con Iva esigibile che siano pervenute in tempo utile per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell'art. 1 del DPR 100/98. Norma, quest'ultima, che, a giudizio delle due Associazioni, non solo non è stata abrogata ma non risulta nemmeno in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali comunitari.

Richiamiamo la formulazione dell'art. 1 del DPR 100/98, in base al quale “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente (...) e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72”.

STUDIO SPERANZA-MARCHESANO

Dottori Commercialisti - Revisori Legali

La norma in esame richiama l'art. 19 relativamente alla **condizione sostanziale** dell'esigibilità dell'imposta per il sorgere del diritto, ma, nel richiedere il possesso della fattura, non ne impone il possesso entro la fine del mese di riferimento, richiedendone semmai la disponibilità entro il **giorno 16** in cui si procede all'effettiva liquidazione dell'imposta.

La formulazione immutata del predetto art. 1, con la relativa prassi consolidatasi negli anni e non contestata dall'Agenzia delle Entrate, dovrebbe comportare la **non punibilità** del comportamento sopra descritto con la sanzione dell'indebita detrazione.

Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (atteso con il provvedimento sulla disciplina della fatturazione elettronica).

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Circolare 1/2018 Agenzia delle Entrate pubblicata nella sezione dedicata del nostro sito web: <http://www.studiosperanzamarchesano.it/newsletter.html>

Cordiali saluti

STUDIO SPERANZA MARCHESANO